



# Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)», depositata il 31 agosto 2018<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2019<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 31 agosto 2018 «Per un'immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

### *Art. 121b* Immigrazione senza libera circolazione delle persone

<sup>1</sup> La Svizzera disciplina autonomamente l'immigrazione degli stranieri.

<sup>2</sup> Non possono essere conclusi nuovi trattati internazionali o assunti altri nuovi obblighi internazionali che accordino una libera circolazione delle persone a cittadini stranieri.

<sup>3</sup> I trattati internazionali e gli altri obblighi internazionali in vigore non possono essere adeguati o estesi in modo tale da contraddire ai capoversi 1 e 2.

1 RS 101  
2 FF 2018 4885  
3 FF 2019 4177

*Art. 197 n. 12<sup>4</sup>*

*12. Disposizione transitoria dell'art. 121b  
(Immigrazione senza libera circolazione delle persone)*

<sup>1</sup> Occorre condurre negoziati affinché l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone cessi di essere in vigore entro dodici mesi dall'accettazione dell'articolo 121b da parte del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Se tale obiettivo non è raggiunto, nei 30 giorni successivi il Consiglio federale denuncia l'Accordo di cui al capoverso 1.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

<sup>5</sup> RS 0.142.112.681; RU 2002 1529